

RESTI MORTALI DI 27 CADUTI IGNOTI RINVENUTI AD OSSERO (CROAZIA) E SEPOLTI NEL SACRARIO MILITARE DEI CADUTI D'OLTREMARE DI BARI



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI (ONORCADUTI), con sede in ROMA, in Piazza della Marina n.° 4, nella persona del Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti, Generale di Divisione Gualtiero Mario DE CICCO

E

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" con sede legale in Piazza Umberto I n.°1, Bari, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, prof. Stefano BRONZINI, nato a Roma (RM), il 3 gennaio 1959, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato dal Consiglio di amministrazione del 24 novembre 2021

E

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, con sede legale in Piazzale Europa n.°1, Trieste, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto DI LENARDA, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato dal Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021.

Il COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI (in seguito denominato "Commissariato Generale") e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ALDO MORO" e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (in seguito denominate per attività comuni "le Università"),

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” e in particolare, la Sezione III del Capo VI del Titolo II del Libro Secondo e la Sezione II del Capo V del Titolo VIII del Libro IV;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 denominato *General Data Protection Regulation* (GDPR);
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo.

PREMESSO CHE:

- Le notizie sulla vicenda storica dei Caduti di OSSERO (CROAZIA), piccolo paese che unisce con un ponte girevole l’isola di CHERSO e l’isola di LUSSINO, riportano che il 22 aprile 1945 partigiani slavi avrebbero trucidato alcuni marinai della Decima MAS e alcuni Militi della Guardia Nazionale Repubblicana sotto il muro nord del cimitero di OSSERO, lasciandoli lì sepolti in una fossa comune;
- l’attività di ricerca che ha portato al rinvenimento dei Resti mortali dei Caduti in guerra è stata avviata a seguito della segnalazione pervenuta dalla Comunità di Neresine degli esuli neresinotti residenti in Italia e dei loro familiari ed è frutto del proficuo quadro della collaborazione istituzionale tra il Ministero della Difesa italiano, nella figura del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti e il Ministero dei Difensori Croati;
- dal 7 al 10 maggio 2019, una delegazione del Commissariato Generale ha operato nella località di OSSERO rinvenendo i Resti mortali di 27 Caduti in guerra;
- i Resti umani recuperati sono stati rinvenuti in modo frammisto, tutti anatomicamente non connessi e nella maggior parte meccanicamente frantumati, verosimilmente appartenenti ad individui di età compresa tra i 18 e i 40 anni, come risulta dalla relazione del medico patologo effettuata all’atto del recupero;

- la mancanza di segni distintivi o di elementi di riconoscimento non ha consentito l'identificazione dei Caduti e pertanto sono stati tutti classificati come “IGNOTI” e definitivamente tumulati nel Sacario Militare dei Caduti d'Oltremare di BARI nel corso di una solenne cerimonia svoltasi il 13 novembre 2019;
- il Commissariato Generale, ai sensi del sopra indicato Codice dell'Ordinamento Militare, è competente, limitatamente a quanto attiene al presente protocollo, in particolare in ordine:
 - al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e alla successiva sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti, avendo competenza istituzionale in relazione alla definizione della posizione giuridico-matricolare dei singoli Militari Caduti e Dispersi;
 - alla sistemazione, alla manutenzione e alla custodia dei Sepolcreti Militari, sia in Italia che all'estero, in cui sono raccolti i Resti mortali dei Caduti italiani;
- sono pervenute a questo Commissariato Generale n.°6 richieste dei presunti congiunti relative ai seguenti Caduti:
 - Caduto Iginò SERSANTI (richiedente Orlando SERSANTI) con istanza di prot. 2194 del 22-02-2021 e prot. 3052 dell'11-03-2021;
 - Caduto Luciano MEDRI (richiedente Marina MEDRI) con istanza di prot. 2899 dell'8-03-2021;
 - Caduto Ermanno COPPI (richiedente Gabriella BALDASSARRI) con istanza di prot. 1951 del 16-02-2021;
 - Caduto Fabio VENTURI (richiedente Lucia VENTURI) con istanza prot. 1951 del 16-02-2021;
 - Caduto Emilio BIFFI (richiedente Carlo BIFFI) con istanza prot. 1951 del 16-02-2021;
 - Caduto Francesco DEMURU (richiedente Maria Antonietta DEMURU) prot. 1951 del 16-02-2021,con le quali si chiede di poter mettere i citati Resti mortali a disposizione dell'Istituto di Medicina legale dell'Università degli Studi “Aldo Moro” e dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste che, in stretta collaborazione, utilizzeranno ogni utile protocollo medico - legale atto a riconoscere i Caduti Ignoti;
- l'Accordo è valido anche per eventuali future richieste di rimanenti presunti congiunti dei 27 Caduti Ignoti rinvenuti a OSSERO e traslati al Sacario Militare di Bari che dovessero pervenire a questo Commissariato Generale e, comunque, su esplicita autorizzazione del Ministero della Difesa.

APPROVANO E STIPULANO
IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

Le finalità del presente Protocollo d'Intesa sono mirate a regolamentare l'attività di analisi dei Resti dei Caduti nei termini indicati in premessa, limitatamente alla specifica esigenza, riconoscendo il Commissariato Generale quale unica Amministrazione dello Stato responsabile del censimento, della raccolta, della sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti e della definizione dello *status* di Caduto e le Università quale uniche Amministrazioni autorizzate a svolgere gli esami antropometrici e scientifici.

Art. 3

Oggetto della collaborazione

La collaborazione, che coinvolgerà le articolazioni scientifiche degli Istituti di Medicina Legale delle Università e il Commissariato Generale, potrà riguardare le iniziative, congiuntamente pianificate e condotte, esclusivamente in tema di analisi dei Resti dei 27 Caduti rinvenuti ad OSSERO (CROAZIA) ed attualmente tumulati nel Sacratio Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari nella zona dedicata ai Caduti Ignoti dell'ex – Jugoslavia al fine di dare, se possibile, una identificazione personale mediante esami antropometrici (a cura dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") ed emogenetici (a cura dell'Università degli Studi di Trieste), stante l'attuale commistione dei Resti stessi dei Caduti per i quali i presunti familiari hanno inviato formale istanza in tal senso.

Art. 4

Movimentazione dei Resti mortali

Le Cassette Ossario dei 27 Caduti Ignoti di cui all'art. 3 del presente Accordo saranno movimentate a cura del personale del Commissariato Generale che provvederà ad effettuare il trasporto dei Resti mortali di cui trattasi da e per le sedi delle Università.

Art. 5

Custodia dei Resti mortali

Le Università, dal momento della consegna delle Cassette Ossario dei 27 Caduti di cui all'art. 3 del presente Accordo dal Sacratio Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari sino al momento della restituzione delle stesse al termine degli esami scientifici, sono responsabili dell'integrità, della custodia, della corretta e onorevole conservazione della totalità dei Resti, considerati beni dello

Stato, e devono mettere in atto tutte le precauzioni ritenute necessarie al fine di evitare qualsiasi smarrimento, sottrazione, danneggiamento e/o modifica dei reperti stessi, ad eccezione di quelli strettamente necessari per l'effettuazione degli esami. Al riguardo, all'atto della consegna dei Resti ossei tra le Università si dovrà redigere in duplice copia apposito "Verbale di Custodia" alla presenza di un rappresentante di ONORCADUTI, come previsto dalle normative interne del Ministero della Difesa.

Art. 6
Responsabili della convenzione

Il Commissariato Generale designa quale proprio referente per le attività di cui al presente accordo il Direttore della Direzione Storico Statistica e, analogamente, l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi "Aldo Moro" designa quale proprio referente il Prof. Francesco Introna, mentre l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Trieste designa quale proprio referente il Prof. Paolo Fattorini.

Art. 7
Monitoraggio attività

Al fine di relazionare sullo stato dell'attività di cui al precedente Art. 3, i referenti dell'Università invieranno dettagliate relazioni (iniziale, intermedia e finale corredate eventualmente da materiale fotografico) a conclusione delle attività svolte, ai responsabili del presente Accordo, tese a documentare le varie fasi del progetto. In particolare se la specificità dello studio da effettuare dovesse comportare importanti alterazioni dello stato dei resti ossei le Università dovranno preventivamente fornirne comunicazione al Commissariato Generale.

Art. 8
Obbligo di segretezza

Le Università e il Commissariato Generale considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti. Qualsiasi iniziativa mediatica dovrà essere preventivamente condivisa e autorizzata dal Commissariato Generale.

Art. 9
Durata e recesso

Il presente Accordo ha la durata per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli esami richiesti, presumibilmente per un massimo di dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che ciascuna Parte avrà

facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione, fermo restando l'adempimento degli obblighi già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo. In caso di interruzione le Parti dovranno garantire la sistemazione dei Resti mortali nella sede originale presso il Sacratio Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari.

Art. 10

Clausola di limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa. È altresì esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Art. 11

Copertura degli oneri assicurativi

Le Università e il Commissariato Generale garantiscono parimenti l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale e i terzi di cui dovessero servirsi per la realizzazione del presente Accordo.

Art. 12

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti potranno realizzare e/o promuovere anche opere letterarie, ricerche, pubblicazioni, film o documentari relativi agli aspetti valoriali del contesto storico indicato in premessa, realizzati in applicazione della legge sulla privacy e preventivamente autorizzati dal Ministero della Difesa. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca, svolte in collaborazione, sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 13

Prescrizioni sulla sicurezza/riservatezza e spese per l'attività

Le attività individuate dovranno essere poste in essere nel rispetto delle vigenti normative inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sarà pertanto a cura:

- del Commissariato Generale informare in merito il personale che prenderà parte all'attività in argomento, nonché curarne tutti gli aspetti di sicurezza/riservatezza connessi con lo svolgimento delle attività approvate;
- degli Istituti di Medicina Legale delle Università eseguire ogni tipo di utile accertamento con l'ausilio delle più moderne e validate tecniche, senza oneri per il Ministero della Difesa, nonché curare tutti gli aspetti di sicurezza/riservatezza connessi allo svolgimento delle attività approvate.

Considerata l'emergenza sanitaria nazionale in corso e le conseguenti limitazioni da essa derivanti, saranno adottate le necessarie procedure di sicurezza per il contenimento del contagio, già a suo tempo individuate ed applicate nei Sepolcreti Militari e nelle infrastrutture universitarie, tramite i vigenti protocolli di sicurezza a cui tutti i partecipanti dovranno attenersi. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 14 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica/richiesta consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- se all'Università di BARI: universitabari@pec.it;
- se all'università di TRIESTE: ateneo@pec.units.it;
- se al Commissariato Generale: onorcaduti@postacert.difesa.it.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Le Università si impegnano a trattare i dati personali per le finalità del presente Accordo - dalla fase della raccolta fino alla cancellazione - in conformità a quanto previsto dal:

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in cui il legislatore ha sancito chiaramente che *“...i diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione e, pertanto, ai dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati...”*.

I titolari del trattamento si identificano rispettivamente nel Commissariato Generale con sede a ROMA, Piazza della Marina n.° 4 e, rispettivamente, nell'Università degli Studi "Aldo Moro" con sede a BARI, in Piazza UMBERTO I n.°1 e nell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE con sede a TRIESTE, in Piazzale Europa n.°1, come individuati nel presente Accordo.

Art. 16
Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo di Intesa, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17
Registrazione e spese

Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 4,5,6 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è suddivisa in parti uguali tra le Parti.

Art. 18
Validità dell'accordo e utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il presente accordo entrerà in vigore al momento delle firme di tutti i contraenti e avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e stimata in dodici mesi. L'eventuale proroga del presente atto si intende comunque per la durata strettamente necessaria all'effettuazione degli esami.

Le parti rilasciano, reciprocamente, l'autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi loghi nell'ambito delle attività e iniziative discendenti dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 19
Disposizioni finali

Il presente Protocollo di Intesa può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti.

Roma,

**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI "ALDO MORO"**

**IL COMMISSARIO GENERALE
PER LE ONORANZE
AI CADUTI**

**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

Prof. Stefano BRONZINI

Gen. D. Gualtiero Mario DE CICCO

Prof. Roberto DI LENARDA